Questioni pregiudiziali

1) Se la regola generale 2a° [1] debba essere interpretata nel senso che essa si applica anche a componenti sfusi di un apparecchio di ricezione via satellite destinati, dopo l'immissione in libera pratica, a essere assemblati in un apparecchio di ricezione via satellite completo, componenti che sono stati trasportati in un unico container e sono stati denunciati lo stesso giorno presso lo stesso ufficio doganale dallo stesso denunciante, in nome proprio e per proprio conto, con due distinte dichiarazioni di immissione in libera pratica, e che all'immissione in libera pratica sono di proprietà di due imprese tra loro collegate.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la regola generale 2a debba essere interpretata nel senso che essa si applica anche a componenti sfusi di un apparecchio di ricezione satellitare che sono denunciati per l'immissione in libera pratica dallo stesso denunciante, in nome proprio e per proprio conto, lo stesso giorno e presso lo stesso ufficio doganale dove gli altri componenti di tale apparecchio di ricezione via satellite sono vincolati al regime del transito comunitario esterno, mentre al momento delle dichiarazioni i componenti sono di proprietà di due imprese collegate e tutti i componenti congiuntamente sono destinati, dopo l'immissione in libera pratica, a essere assemblati in un apparecchio di ricezione satellitare completo.

[1] Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987 L 256, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängigen Schiedskommission Wien (Austria) il 17 febbraio 2022 — E.N.

(Causa C-115/22)

(2022/C 207/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängigen Schiedskommission Wien

Parti

Richiedente: E.N.

Parti intervenienti: Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA), Österreichischer Leichtathletikverband (ÖLV), Word Anti-Doping Agency (WADA)

Questioni pregiudiziali

1) Se l'informazione relativa al fatto che una specifica persona abbia commesso una determinata violazione della normativa antidoping e sia stata esclusa dalla partecipazione a competizioni (nazionali e internazionali) a motivo di detta violazione costituisca un «dato relativo alla salute» ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 [1] (in prosieguo: il «regolamento generale sulla protezione dei dati»).

2) Se il regolamento generale sulla protezione dei dati — con particolare riguardo al suo articolo 6, paragrafo 3, secondo comma — osti a una normativa nazionale la quale prevede la pubblicazione del nome delle persone interessate dalla decisione della Commissione arbitrale indipendente, della durata dell'esclusione e dei motivi della stessa, senza che sia possibile desumerne i dati dell'interessato relativi alla salute. Se sia rilevante al riguardo il fatto che, secondo la normativa nazionale, la divulgazione di tali informazioni al pubblico può essere omessa solo se l'interessato è un atleta ricreazionale, un minore o una persona che ha contribuito in modo significativo all'individuazione di potenziali violazioni della normativa antidoping, fornendo informazioni o altre indicazioni.

3) Se il regolamento generale sulla protezione dei dati — con particolare riguardo ai principi enunciati dal suo articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) — postuli in ogni caso, prima della pubblicazione, un bilanciamento tra gli interessi della personalità dell'interessato compromessi da una pubblicazione, da un lato, e l'interesse del pubblico ad essere informato sulla violazione della normativa antidoping da parte di un atleta, dall'altro lato.

4) Se l'informazione concernente il fatto che una persona specifica ha commesso una determinata violazione della normativa antidoping ed è stata esclusa dalla partecipazione a competizioni (nazionali e internazionali) a motivo di detta violazione costituisca un trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

5) In caso di risposta affermativa alla quarta questione: se la Commissione arbitrale indipendente istituita dall'articolo 8 dell'Anti Doping-Bundesgesetz 2021 [legge federale in materia di antidoping del 2021] sia un'autorità pubblica ai sensi dell'articolo 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)

Impugnazione proposta il 18 febbraio 2022 dalla Dyson Ltd, dalla Dyson Technology Ltd, dalla Dyson Operations Pte Ltd, dalla Dyson Manufacturing Sdn Bhd, dalla Dyson Spain, SL, dalla Dyson Austria GmbH, dalla Dyson sp. z o.o., dalla Dyson Ireland Ltd, dalla Dyson GmbH, dalla Dyson, dalla Dyson Srl, dalla Dyson Sweden AB, dalla Dyson Denmark ApS, dalla Dyson Finland Oy, dalla Dyson BV avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 dicembre 2021, causa T-127/19, Dyson e a. / Commissione

(Causa C-122/22 P)

(2022/C 207/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV (rappresentanti: E. Batchelor, T. Selwyn Sharpe e M. Healy, solicitors e avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

— annullare integralmente la sentenza impugnata;

— dichiarare che la Commissione è incorsa in una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione e rinviare la domanda di risarcimento dei danni al Tribunale; e

— condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Dyson in relazione al presente procedimento e a quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe travisato i motivi di ricorso dedotti dalla Dyson e non ne avrebbe dato motivazione. Il motivo di ricorso dedotto dalla Dyson avrebbe riguardato unicamente l'errore grave e manifesto in cui sarebbe incorsa la Commissione scegliendo l'unico metodo di prova che chiaramente non rientrava nel suo potere discrezionale, ossia il metodo di prova a contenitore vuoto. Il Tribunale non avrebbe esaminato tale motivo;

il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la giurisprudenza in materia di violazione sufficientemente qualificata, non attribuendo un peso determinante alla sua conclusione che la Commissione aveva violato un requisito non discrezionale ai sensi dell'articolo 10 della direttiva madre;

il terzo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la normativa in materia di violazione sufficientemente qualificata e avrebbe travisato gli elementi di prova, concludendo che la specificazione «durante l'uso» contenuta nella direttiva madre dava origine a difficoltà interpretative;

il quarto motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la normativa in materia di violazione sufficientemente qualificata, concludendo che la specificazione «durante l'uso» contenuta nella direttiva madre dava origine a complessità normativa;

il quinto motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la normativa in materia di violazione sufficientemente qualificata, concludendo che non vi era alcun errore grave e manifesto in relazione alla violazione da parte della Commissione del principio fondamentale della parità di trattamento;